

A cura di Giuseppe Avanzato

## Fattura elettronica e Sistema tessera sanitaria

Divieto di emissione della fattura elettronica anche per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche

Categoria: Iva  
Sottocategoria: E-fattura

La Legge n. 12/2019 di conversione del DL 135/2018 prevede l'estensione del divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

### Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Fatturazione elettronica</b> .....	2
<b>Ambito soggettivo</b> .....	3
<b>Ambito oggettivo</b> .....	4
<b>Peculiarità da attenzionare</b> .....	5
<b>Allegato 1</b>	
L'Esperto risponde .....	6
<b>Allegato 2</b>	
Tavola Sinottica .....	8

### Premessa

Il Ddl di conversione in legge del Decreto n. 135/2018, all'articolo 9-bis, estende l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dal Decreto n. 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, anche per i soggetti che non sono tenuti a tale invio con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

### Fatturazione elettronica

Dall'1 gennaio 2019 è previsto l'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, in capo a tutti i soggetti passivi IVA (salvo specifiche eccezioni) residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate:



sia nei confronti di altri soggetti passivi di imposta, c.d. *operazioni B2B*;



sia nei confronti di "privati consumatori", c.d. *operazioni B2C*.

Con il DL n.119/2018 e con la Legge di Bilancio 2019, il legislatore è intervenuto modificando parzialmente, sul piano soggettivo e oggettivo, l'ambito di applicazione degli obblighi di fatturazione elettronica decorrenti, per la generalità dei soggetti passivi IVA, dall'1 gennaio 2019.

#### Soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica

Soggetti passivi che rientrano nel c.d. "regime di vantaggio" ex art. 27, co. 1 e 2, del DL n. 98/2011.

Soggetti passivi che applicano il regime forfetario ex art. 1, co. 54-89, della Legge n. 190/2014.


Produttori agricoli ex art. 34, co. 6, del DPR n. 633/72.

Le ASD e gli altri soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398/91 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciale proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Soggetti non residenti e meramente identificati ai fini IVA in Italia.

Per il 2019 i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono da inviare a detto sistema.**

In ultimo, in sede di conversione in legge del c.d. *Decreto semplificazioni*, è stato apportata un'ulteriore modifica con riferimento ai soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica.




**Ambito soggettivo**

Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del DL n. 135/2018, c.d. *Decreto semplificazioni*, sì come convertito in Legge n. 12/2019, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

- Pertanto, sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare dell'esclusione dall'invio di fatture in formato elettronico i seguenti soggetti:
- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, **le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica** e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  - gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
  - gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  - gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  - gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
  - **gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;**
  - gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli iscritti agli albi professionali dei veterinari;</li> </ul>                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• fisioterapisti;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sanitarie di assistenza protesica;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• logopedisti;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• massofisioterapisti;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutti i professionisti sanitari non soggetti all'obbligo di invio dei dati al sistema TS.</li> </ul> |

La disposizione si applica per i soli dati relativi al periodo d'imposta 2019.



Il divieto di emissione della fattura elettronica vige anche a seguito di opposizione da parte del paziente all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria

#### Ambito oggettivo

L'articolo 9-bis, al comma 2, del *Decreto semplificazioni*, convertito in Legge n. 12/2019, prevede l'estensione del divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. In questi casi, infatti, le fatture emesse per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche devono essere solo cartacee.

Con la modifica apportata in sede di conversione in legge del *Decreto semplificazioni*, si ha avuto modo di allineare completamente la disciplina inerente alle prestazioni sanitarie a quanto prescritto dal Garante Privacy nel Provvedimento del 20 dicembre 2018.

Pertanto, il professionista che deve emettere una fattura elettronica è chiamato a valutare la natura della prestazione ossia se questa abbia o meno carattere sanitario.

In sintesi, ad oggi, l'esclusione prevista dall'art. 10-bis del DL n. 119/2018 concerne:

➔ le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, oltre che l'obbligo di trasmissione dei relativi dati al Sistema TS;

➔ le operazioni che non richiedono l'emissione della fattura ex art. 22 del DPR n. 633/72 (es. farmacie), se però tale documento è richiesto dal cliente;

➔ i soggetti del settore sanitario che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis del DPR n. 633/72 (es. prestazioni assistenziali rese da ONLUS), se la fattura è richiesta dal cliente.



Resta fermo l'obbligo di emettere fattura elettronica per tutte le altre operazioni quali, ad esempio, servizi di consulenza, formativi, cessione di beni strumentali, ecc.

#### Peculiarità da attenzionare

Nel caso in cui la fattura da emettere contenga sia spese sanitarie che altre voci di spesa (es. somma pagata per servizi "comfort") la fattura deve essere sempre cartacea e mai elettronica.

In tale circostanza se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria entrambe le spese vanno comunicate distintamente al sistema tessera sanitaria (salvo opposizione del paziente) indicando:

↳ l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione al Sistema TS;

↳ l'importo delle spese non riferite alle spese non sanitarie con il codice "AA" altre spese.

Qualora, invece, dal documento non sia possibile distinguere le due tipologie di spese l'intero importo deve essere trasmesso al sistema TS con la tipologia "Altre spese". In entrambi i casi la fattura deve essere cartacea.

## Allegato 1

## L'Esperto risponde...

**Oggetto:** Il divieto di emissione della fattura elettronica per prestazioni sanitarie

## DOMANDA

? Il dott. Rossi è un fisioterapista e come tale è esente dall'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e, stante il divieto imposto dall'articolo 10-bis del DL n. 119/2018, come deve comportarsi il dott. Rossi in ordine alla fatturazione per le prestazioni sanitarie da lui rese?

## RISPOSTA

! In fase di conversione in legge del *Decreto semplificazioni* è stato introdotto il nuovo articolo 9-bis che, al comma 2, amplia la categoria di soggetti esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche di cui all'art. 10-bis del DL n. 119/2018. Nello specifico, con riferimento al periodo d'imposta 2019, vige il divieto di emissione della fattura in formato elettronico da chiunque emessa avente ad oggetto prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. In altre parole, per tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, anche da soggetti non autorizzati all'invio dei dati al Sistema TS, e, se rese da soggetti a ciò obbligati, anche qualora il paziente abbia opposto il proprio rifiuto per la trasmissione dei dati al Sistema TS, vige un chiaro divieto di emissione della fattura in formato elettronico. Da quanto detto emerge che, nel caso di specie, il dott. Rossi dovrà emettere fattura cartacea con riferimento alle prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche.

## DOMANDA



La casa di riposo “Villa serena” deve emettere fattura alla signora Bianchi per le prestazioni sanitarie rese nel mese di gennaio 2019. Tuttavia, poiché la signora Bianchi ha usufruito di alcuni servizi aggiuntivi, tra cui la TV in camera e il servizio lavanderia, per il periodo in questione, il responsabile amministrativo della struttura si chiede se, date le ultime novità legislative, debba essere emessa fattura elettronica o cartacea.

## RISPOSTA



Essendo la struttura una casa di cura, come tale è tenuta a trasmettere i dati al Sistema TS, salvo opposizione del paziente, pertanto, già per effetto del Decreto fiscale n. 119/2018, con riferimento alle prestazioni sanitarie rese, le è fatto divieto di emettere fattura elettronica. A ciò si aggiunga che, come confermato dalla risposta della FAQ 58 fornita dall’Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2019, nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie che altre voci di spesa non sanitarie, non deve essere emessa la fattura elettronica.

Quanto alla trasmissione dei dati al Sistema TS, la stessa Agenzia ha chiarito che qualora dal documento non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa deve essere trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

Invece, se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

- l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
- l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

Nella fattispecie in esame, dunque, posto il divieto di emissione della fattura in formato elettronico, a seconda del consenso o meno espresso dalla signora Bianchi circa la trasmissione dei dati al Sistema TS, e a seconda della possibilità di distinguere o meno le spese sanitarie da quelle non sanitarie, la struttura dovrà uniformarsi alle disposizioni sopra riportate circa la trasmissione dei dati al Sistema TS.

## Allegato 2

## Tavola Sinottica

## Sintesi

L'articolo 9-bis, al comma 2, del Decreto semplificazioni amplia l'**esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, per il periodo d'imposta 2019**, previsto dall'art. 10-bis del Decreto Legge n. 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle **fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.**

## Soggetti interessati

I soggetti che rientrano nell'esonero previsto dal Decreto semplificazioni sono:

- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, **le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica** e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
- gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
- gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
- **gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;**
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
- gli iscritti agli albi professionali dei veterinari.
- fisioterapisti;
- **sanitarie di assistenza protesica;**
- logopedisti;
- massofisioterapisti;
- tutti i professionisti sanitari non soggetti all'obbligo di invio dei dati al sistema TS.

## Efficacia ed entrata in vigore

La disposizione si applica per i soli dati relativi al periodo d'imposta 2019.

## Riferimenti normativi

- Art. 9-bis, c. 2, Decreto Legge n. 135/2018;
- Art. 10-bis, Decreto Legge n. 119/2018.